

---

## Il regime fiscale dei fondi pensione di Del Pup Andrea

### INTRODUZIONE

Il tema del regime fiscale dei fondi pensione, è un argomento piuttosto delicato, in quanto tocca direttamente l'aspetto della concorrenza fiscale tra i diversi Stati membri, con possibilità di trovarsi di fronte a casi di doppia tassazione o di "paradisi fiscali".

La Commissione delle Comunità Europee ha sollecitato in varie occasioni, da ultimo nella comunicazione n. 214/2001, i vari Paesi dell'Unione ad uniformare i propri regimi fiscali in ambito previdenziale, ma la realizzazione di questo obiettivo ha trovato non poche difficoltà, anche per il fatto che in materia tributaria ciascun paese è libero di decidere le proprie politiche in autonomia.

Cerchiamo, quindi, di capire quali sono i sistemi di tassazione che uno Stato può adottare, ma soprattutto cerchiamo di analizzare quale di questi sistemi è migliore e perchè uno Stato membro può decidere per uno piuttosto che per un altro.

In linea di principio i sistemi previdenziali possono essere colpiti fiscalmente in tre momenti o stadi diversi:

- Il versamento dei contributi: i contributi versati, teoricamente, costituiscono reddito imponibile, ma la maggior parte degli Stati membri ne riconosce, entro certi limiti, la deducibilità, rimandando la tassazione in un altro momento. Tuttavia, all'interno dell'Unione, le condizioni per beneficiare di questa deducibilità non sono omogenee;
- Il rendimento degli investimenti: i rendimenti maturati sulle attività, costituiscono, al pari dei contributi, un reddito e come tale deve essere tassato, ma quando? La tassazione può avvenire subito, o come per i contributi versati, può essere rimandata in un secondo momento, e in effetti la maggior parte degli stati membri prevede l'esenzione per tutti i redditi e i guadagni in conto capitale degli enti pensionistici;
- Il pagamento delle prestazioni: le prestazioni previdenziali sono tassate tanto in quanto riguardino contributi dedotti o rivalutazioni esentate, questo perchè si vuole evitare sia una doppia tassazione, ma anche un salto di imposta.

### I TRE MODELLI

Naturalmente, combinando opportunamente il timing della tassazione dei tre "stadi" appena esposti, si possono raggiungere vari modelli, di cui solo tre sono concretamente utilizzati, in quanto evitano situazioni di doppia tassazione, e più precisamente avremo:

1. Il modello **EET** (esente-esente-tassato): i contributi e i rendimenti sono esenti nel periodo di accumulazione, ma tassati nel momento dell'erogazione della prestazione;
2. Il modello **ETT** (esente-tassato-tassato): la tassazione dei contributi avviene nel momento dell'erogazione della prestazione, similmente al modello precedente, mentre l'imposizione dei rendimenti si ha nella fase di accumulo;
3. Il modello **TTE** (tassato-tassato-esente): tassa i contributi e i rendimenti nel momento dell'accumulazione, concedendo l'esenzione delle prestazioni.

La tabella che segue sintetizza i modelli che sono stati adottati dai vari Stati membri, c'è comunque da tener presente che vi sono notevoli differenze

all'interno di ciascuno Stato per quanto riguarda il livello di deducibilità dei contributi e di tassazione delle prestazioni pensionistiche.

	<b>EET</b>	<b>ETT</b>	<b>TTE</b>
Belgio	X		
Danimarca		X	
Germania	X		X
Grecia	X		
Spagna	X		
Francia	X		
Italia		X	
Irlanda	X		
Lussemburgo			X
Paesi Bassi	X		
Austria	X		
Portogallo	X		
Finlandia	X		
Svezia		X	
Regno Unito	X		

FONTE: Commissione delle Comunità Europee n. 214/2001

### ULTERIORI CAUSE DI DIVERSIFICAZIONE

Oltre alle evidenti differenze nei sistemi fiscali è interessante notare che gli schemi pensionistici attualmente in essere nei diversi Paesi membri dell'Unione presentano caratterizzazioni differenti, rispetto al metodo di finanziamento delle pensioni, alle aliquote contributive e alle formule di computo pensionistiche. Nella tabella che segue, vengono riportati alcuni dati che aiutano a comprendere il livello di eterogeneità delle grandezze in questione. Nella prima colonna sono riportate le aliquote contributive obbligatorie relative ai sistemi pensionistici pubblici (somma della parte a carico del lavoratore e del datore di lavoro). Nella seconda colonna, sono indicati i diversi tassi di partecipazione a forme pensionistiche di secondo pilastro. Nell'ultima colonna gli schemi di tassazione già visti.

	Aliquote contributive	Tassi di partecipazione a forme previdenziali private (%)	Tassazione della previdenza integrativa
Danimarca	9	80	ETT
Francia	14.75	90 (schemi obbligatori)	EET
Germania	19.5	46	TTE/ETT
Italia	33	30 <sup>A</sup>	ETT
Paesi Bassi	24.85	85 (schemi obbligatori)	EET
Regno Unito	22.2 <sup>B</sup>	48	EET
Spagna	37.2	15	EET

FONTE: Internal Market Directorate-General, dati 1999

A: tasso di adesione a fondi negoziali calcolato sul totale dei potenziali aderenti per cui esiste un fondo negoziale

B: I contributi a carico del lavoratore si riducono all'8,4%, e quelli a carico del datore di circa 3 punti percentuali, per chi opta per la previdenza privata

I diversi tassi di partecipazione al sistema pubblico sono fortemente differenziate, in particolare in alcuni paesi il notevole incremento dei contributi sociali è stato spesso criticato perchè aumenta il costo del lavoro, diminuisce la competitività della struttura produttiva e causa un livello di sottooccupazione. In ogni caso, non si può ritenere che la forte disparità di aliquote contributive tra i diversi Paesi rifletta semplicemente una differente propensione al risparmio "previdenziale" dei lavoratori, mentre è lecito presumere che aliquote molto elevate nascondano "tasse occulte" dalle conseguenze non immediate, ma comunque onerose per la collettività (mi riferisco al caso dei pensionamenti anticipati).

Il modello di tassazione delle forme pensionistiche di secondo e terzo pilastro che sembra prevalere a livello europeo è quello di tipo EET. Ciò significa che si sceglie di tassare il consumo e di esonerare il risparmio, e quindi di riservare al risparmio previdenziale un trattamento agevolato grazie sia al differimento dell'imposta, sia alla più bassa aliquota applicata al momento in cui verranno percepiti i benefici ovvero durante il pensionamento.

Nonostante ciò, esistono Paesi in cui il trattamento fiscale previsto si discosta fortemente dal modello di tassazione prevalente.

### ANALISI DI CONVENIENZA TRA IL MODELLO EET E IL MODELLO ETT

A parere di scrive, risulta ora fondamentale capire il perchè di una adesione così massiccia (11 Paesi su 15) al modello EET, in quanto, come sarà dimostrato tra breve, almeno a livello teorico, i due modelli hanno un "peso" fiscale abbastanza simile, anche se i trend demografici spostano la preferenza verso un sistema di tipo ETT.

Se consideriamo un classico contratto di previdenza complementare, con accumulazione puramente finanziaria, possiamo descrivere la struttura attuariale della relativa rata con la seguente formula:

$$R = \frac{P \cdot s_{n-i}}{\ddot{a}_{x+n}}$$

che ai nostri fini è utilmente suddivisibile in due parti:

$$R = R^{(1)} + R^{(2)} = \underbrace{\frac{P \cdot n}{\ddot{a}_{x+n}}}_{(a)} + \underbrace{\frac{P \cdot s_{n-i} - n \cdot P}{\ddot{a}_{x+n}}}_{(b)}$$

(a) = Parte di rendita relativa al capitale accumulato

(b) = Parte di rendita relativa ai rendimenti accumulati

Adottando opportune ipotesi, cioè la costanza del tasso di interesse e la fissazione del periodo di pensionamento (?), possiamo determinare l'ammontare delle imposte, valutate all'epoca del pensionamento (x+n), che grava sui contribuenti secondo un modello EET ed ETT:

$$T_{(n)}^{EET} = \frac{P \cdot n}{\ddot{a}_{x+n}} \cdot \tau \cdot a_{\Omega-i} + \frac{P \cdot s_{n-i} - n \cdot P}{\ddot{a}_{x+n}} \cdot \tau_o \cdot a_{\Omega-i}$$

$$T_{(n)}^{ETT} = \frac{P \cdot n}{\ddot{a}_{x+n}} \cdot \tau \cdot a_{\Omega-i} + (P \cdot s_{n+i} - nP) \tau_a$$

dove:

$\tau_a$  = aliquota di tassazione, solitamente è un'aliquota agevolata, in quanto l'imposizione viene anticipata al periodo di accumulazione (in Italia è pari all'11%)

$\tau_o$  = aliquota di tassazione ordinaria di tassazione dei rendimenti finanziari

$\tau$  = aliquota media di tassazione

I due modelli saranno indifferenti quando  $T_{(n)}^{ETT} = T_{(n)}^{EET}$  ossia:

$$\frac{P \cdot n}{\ddot{a}_{x+n}} \cdot \tau \cdot a_{\Omega-i} + (P \cdot s_{n+i} - nP) \tau_a = \left( \frac{P \cdot n}{\ddot{a}_{x+n}} \cdot \tau \cdot a_{\Omega-i} + \frac{P \cdot s_{n-i} - n \cdot P}{\ddot{a}_{x+n}} \cdot \tau_o \cdot a_{\Omega-i} \right)$$

Semplificando:

$$\tau_a = \tau_o \cdot \frac{a_{\Omega-i}}{\ddot{a}_{x+n}}$$

Da questa uguaglianza risulta che la convenienza dell'aliquota agevolata è funzione:

- della durata del pensionamento (?): più lunga è la durata del pensionamento più conviene un sistema di tipo ETT
- della base tecnica adottata
- dell'aliquota  $\tau_o$ : più alta è l'aliquota  $\tau_o$  più conviene un sistema di tipo ETT

Se:

$$\tau_a > \tau_o \cdot \frac{a_{\Omega-i}}{\ddot{a}_{x+n}} \quad \text{Conviene il sistema ETT}$$

$$\tau_a < \tau_o \cdot \frac{a_{\Omega-i}}{\ddot{a}_{x+n}} \quad \text{Conviene il sistema EET}$$

Fissati:

Base tecnica: (SIM<sup>1992</sup>; 0,03)       $x+n = 65$

$\tau_a = 0.11$  (caso italiano)

Nelle intestazioni di colonna troviamo le possibili  $\tau_o$  (ipotizzando che in futuro ci possa essere un cambiamento delle aliquote, ad esempio per far fronte all'incremento della spesa previdenziale), mentre nelle intestazioni di riga troviamo le possibili durate di pensionamento (?). All'interno della tabella sono state calcolate le corrispondenti  $\tau_a$  che rendono indifferenti i due sistemi di tassazione, in particolare la linea nera segna la frontiera di convenienza tra i due sistemi (nel caso italiano). Sapendo che in base all'ultimo censimento (ISTAT 2001) una persona vive in media 79 anni, possiamo affermare, anche

alla luce delle evoluzioni demografiche future, che in media risulta più conveniente un sistema di tipo ETT.

	<b>0,125</b>	<b>0,15</b>	<b>0,175</b>	<b>0,2</b>	<b>0,225</b>	<b>0,25</b>	<b>0,275</b>	<b>0,3</b>
<b>1</b>	0,99%	1,19%	1,39%	1,59%	1,79%	1,99%	2,19%	2,39%
<b>2</b>	1,96%	2,35%	2,74%	3,14%	3,53%	3,92%	4,31%	4,71%
<b>3</b>	2,90%	3,48%	4,06%	4,64%	5,22%	5,80%	6,38%	6,96%
<b>4</b>	3,81%	4,57%	5,33%	6,09%	6,86%	7,62%	8,38%	9,14%
<b>5</b>	4,69%	5,63%	6,57%	7,51%	8,45%	9,38%	10,32%	11,26%
<b>6</b>	5,55%	6,66%	7,77%	8,88%	9,99%	11,10%	12,21%	13,32%
<b>7</b>	6,38%	7,66%	8,94%	10,21%	11,49%	12,77%	14,04%	15,32%
<b>8</b>	7,19%	8,63%	10,07%	11,51%	12,95%	14,38%	15,82%	17,26%
<b>9</b>	7,98%	9,57%	11,17%	12,76%	14,36%	15,96%	17,55%	19,15%
<b>10</b>	8,74%	10,49%	12,24%	13,98%	15,73%	17,48%	19,23%	20,98%
<b>11</b>	9,48%	11,38%	13,27%	15,17%	17,06%	18,96%	20,86%	22,75%
<b>12</b>	10,20%	12,24%	14,28%	16,32%	18,36%	20,40%	22,44%	24,48%
<b>13</b>	10,90%	13,08%	15,26%	17,43%	19,61%	21,79%	23,97%	26,15%
<b>14</b>	11,57%	13,89%	16,20%	18,52%	20,83%	23,15%	25,46%	27,78%
<b>15</b>	12,23%	14,68%	17,12%	19,57%	22,02%	24,46%	26,91%	29,36%
<b>16</b>	12,87%	15,44%	18,02%	20,59%	23,17%	25,74%	28,31%	30,89%
<b>17</b>	13,49%	16,19%	18,89%	21,58%	24,28%	26,98%	29,68%	32,38%
<b>18</b>	14,09%	16,91%	19,73%	22,55%	25,37%	28,18%	31,00%	33,82%
<b>19</b>	14,68%	17,61%	20,55%	23,48%	26,42%	29,35%	32,29%	35,22%
<b>20</b>	15,24%	18,29%	21,34%	24,39%	27,44%	30,49%	33,54%	36,58%

Fonte: nostre elaborazioni

## IL CASO ITALIANO

L'Italia, con il varo del D.Lgs. 18 febbraio 2000 n. 47, ha introdotto, come abbiamo già visto, un sistema di tipo ETT, in particolare si è stabilito che, sui **versamenti** eseguiti a partire dal 1° gennaio 2001, la deduzione dall'imponibile è possibile per un importo non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non oltre il limite massimo di 5164,57 euro (10 milioni di lire), senza operare alcuna ripartizione dei contributi tra azienda e lavoratori come avveniva nella normativa precedente.

Come si può notare, l'aumento giunge fino a raddoppiare i limiti massimi di deduzione attualmente ammessi per i cosiddetti "nuovi iscritti", cioè i lavoratori che si sono iscritti a forme pensionistiche complementari dopo il 28 aprile 1993, tenendo conto sia del contributo aziendale che di quello del lavoratore, e, inoltre, la deducibilità non è più limitata ai soli redditi da lavoro autonomo o dipendente.

Per questi ultimi è comunque prevista, come in precedenza, la condizione che per godere della deduzione debba essere versato al fondo pensione cui aderisce l'azienda un importo della quota del TFR almeno pari al 50 per cento dell'ammontare dei contributi di cui si chiede la deduzione; condizione che ovviamente non opera per i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente per i quali la deduzione spetta anche in assenza di destinazione di TFR al fondo.

Per i cosiddetti vecchi iscritti la disciplina previgente al D.Lgs. n. 47/2000 consente la deduzione dei contributi versati ai fondi pensione senza alcun limite e senza la condizione di versare tutto o parte del TFR ai fondi pensione. Questa condizione rimane valida anche con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni che, invece, per i limiti di deducibilità consentiti, dopo il 2005

---

troveranno applicazione anche per i vecchi iscritti. Fino a tale data e, dunque per cinque anni è previsto un particolare regime transitorio secondo cui, fermo restando il limite del 12 per cento del reddito complessivo, il limite dei 5164,57 euro (10 milioni di lire) può essere integrato dalla differenza tra i contributi effettivamente dedotti nel 1999 e tale importo.

Per quanto riguarda i **redditi finanziari** (di capitale e diversi) percepiti dai fondi mobiliari aperti e chiusi vengono tassati attraverso un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11% applicata sul risultato netto annualmente maturato in ciascun periodo di imposta, analogamente a quanto avviene sui fondi comuni di diritto italiano successivamente al riordino (cfr. D.Lgs. n. 461/1997), ma con un'aliquota ridotta, l'11% appunto anziché il 12,5%, per tenere conto del vincolo temporale cui è sottoposto il risparmio previdenziale rispetto a quello finanziario.

Relativamente alle **prestazioni** sugli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001, i fondi pensione possono erogare prestazioni sotto forma di rendita o capitale, in quest'ultima ipotesi per un importo non superiore al 50% dell'ammontare maturato.

Per le prestazioni sotto forma di rendita, la nuova disciplina prevede una base imponibile pari alla prestazione al netto dei redditi già assoggettati ad imposta nella fase di accumulo e l'applicazione su di essa della tassazione progressiva secondo le aliquote IRPEF in vigore.

Sono altresì soggetti a tassazione i rendimenti finanziari conseguiti successivamente alla maturazione del diritto di percezione della prestazione pensionistica, che sono considerati redditi di capitale e assoggettati ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,5%.

Dopo più di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto possiamo affermare che, le agevolazioni fiscali e il complessivo riordino del risparmio previdenziale sono risultati insufficienti a fare decollare in Italia, su larga scala, la previdenza complementare e quella individuale. La scarsa domanda di risparmio previdenziale, la necessità di ulteriori interventi sulla previdenza pubblica, le resistenze a convogliare il TFR verso i fondi pensione sembrerebbero richiedere, a tale scopo, interventi incisivi di più ampia portata e non soltanto a livello tributario.

## CONCLUSIONI

Nonostante sia evidente la sistematica convenienza per il contribuente di un sistema ETT, la maggior parte degli Stati membri si è orientata, con il favore della Comunità europea, verso un sistema EET. I motivi che hanno reso decisiva questa scelta sono essenzialmente:

1. La contribuzione a far fronte all'invecchiamento demografico del sistema EET, poichè riduce le entrate fiscali attuali in cambio di maggiori entrate fiscali in un secondo periodo, quando l'indice di dipendenza demografica sarà molto più sfavorevole. Infatti il tasso di dipendenza degli anziani passerà, per la media dei Paesi UE, da valori inferiori al 27% nel 2000 a oltre il 53% nel 2040, quando il profilo demografico inizierà a stabilizzarsi<sup>1</sup>.
2. La complessità del sistema ETT, in quanto presuppone il meccanismo dello "scorporo" di quella parte di rendita attribuibile al rendimento finanziario, con

---

<sup>1</sup> Economic Policy Committee – UE, "Progress report to the Ecofin Council on the impact of aging populations on public pension system", Bruxelles, 6 novembre 2000.

---

il rischio di opacizzare il vantaggio dell'esenzione finale del rendimento stesso;

3. La tendenza al fallimento del comportamento individuale nella pianificazione dei consumi e risparmi a causa di molteplici fattori psicologici e sociali quali: la preferenza per l'immediata gratificazione, la preferenza per la procrastinazione, l'attaccamento ad uno dato *status quo* di consumi, l'avversione alla pianificazione di consumi e risparmi e l'incoerenza tra preferenze dichiarate e scelte effettuate<sup>2</sup>.

E' doveroso rilevare che la recente legge delega al Governo per la riforma del sistema fiscale italiano prevede l'imminente passaggio da un sistema ETT ad un sistema EET, introducendo rilevanti novità. In particolare, saranno modificati (in aumento) i tetti della deducibilità dei contributi versati, e sarà rivisto il regime fiscale sui rendimenti dei fondi pensione, adottando un sistema di tassazione agevolato. Della prima modifica beneficeranno prevalentemente i lavoratori a reddito medio-alto, la cui capacità di risparmio è tendenzialmente più elevata. Al contrario, la seconda modifica appare coerente con le considerazioni svolte sopra: sempre che l'intenzione di rendere più favorevole il trattamento fiscale dei fondi pensione si traduca effettivamente nell'adozione del sistema EET<sup>3</sup>.

A livello europeo, è probabile che le differenze tra i regimi dei vari Stati membri permangano ancora a lungo. Di conseguenza, sarebbe opportuno studiare misure pratiche per far fronte, in tempi brevi, alla coesistenza di sistemi differenti.

## La destinazione del TFR alla previdenza complementare

La relazione della COVIP per l'anno 2001 ha messo in evidenza come l'afflusso di risorse finanziarie al sistema dei fondi pensione sia insufficiente a garantire un'adeguata copertura previdenziale.

Il contributo medio ai fondi pensione negoziali per i lavoratori dipendenti al 4,66% rispetto al 10,91% che rappresenta la contribuzione massima ammissibile in deduzione fiscale per i lavoratori dipendenti<sup>4</sup>.

Si tratta di livelli di contribuzione inadeguati a colmare le perdite di copertura del primo pilastro; si consideri, infatti, che il 60/70% dei giovani lavoratori iscritti al FPLD ha età comprese tra i 30 e i 35 anni di età anagrafica e un'anzianità contributiva inferiore ai 5 anni. Proiettando gli attuali livelli di contribuzione medi ai fondi pensione, questi soggetti al compimento dell'età pensionabile potranno al massimo recuperare la metà della perdita di copertura pensionistica pubblica. Probabilmente, una delle ragioni che spiega la bassa adesione dei giovani è l'obbligo di destinazione integrale ai fondi pensione del TFR. In assenza di effettiva copertura del rischio di disoccupazione, è ragionevole assumere, che i lavoratori più giovani preferiscano mantenere, nei primi anni di carriera, un cuscinetto di liquidità attraverso il TFR.

---

<sup>2</sup> Nel caso delle famiglie italiane, l'analisi delle variabili comportamentali del risparmio è stata recentemente condotta da LINCIANO e PARADISO (2001) utilizzando i dati raccolti dalla DOXA per la BNL e il Centro Einaudi. Da questa analisi è emerso che l'intenzione di risparmiare non si traduce di fatto in un corrispondente comportamento di risparmio; e che tale incoerenza è tanto maggiore quanto più si scende nella scala della distribuzione dei redditi, indicando in quale direzione il Legislatore dovrebbe guardare nel formulare incentivi al risparmio previdenziale degli italiani.

<sup>3</sup> G. COCO e M. PARADISO, *Risparmiatori (irrazionali) ed incentivi al risparmio*, ETI, 2002.

<sup>4</sup> Relazione annuale per il 2001 della COVIP

Si tratta, quindi, di dare una spinta in avanti a quell'operazione di graduale trasformazione degli accantonamenti per TFR in contribuzione ai fondi pensione, già avviata dalle fonti istitutive, in forza di quanto disposto dal Decreto Lgs. N. 124/1993.

Si ricorda che il decreto citato il finanziamento delle prestazioni dei fondi pensione negoziali mediante contribuzioni a carico dei lavoratori e dei rispettivi datori di lavoro. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.04.1993 viene destinata integralmente al finanziamento della previdenza complementare la quota di accantonamento annuale al trattamento di fine rapporto, mentre per il lavoratori di prima occupazione antecedente al 28.04.1993, la legge prevede la possibilità di utilizzare l'accantonamento annuale al TFR, rimettendo alla contrattazione collettiva la determinazione del *quantum*.

La destinazione del TFR alla previdenza complementare è peraltro condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni fiscali sui redditi da lavoro dipendente: dal 1° gennaio 2001 è prevista, per i lavoratori dipendenti, la deducibilità fiscale dei contributi annui complessivamente versati al fondo per un importo non superiore al doppio della quota di TFR destinata al fondo, entro il limite massimo del 12% del reddito complessivo del lavoratore e, comunque, non oltre i 5165 euro.

Sotto il profilo quantitativo la misura della contribuzione fissata, a fine 2001, nei rispettivi accordi dei fondi rivolti a lavoratori dipendenti autorizzati all'esercizio dell'attività si attesta su una media del 4,87% per i "vecchi" occupati e del 9,25% per i "nuovi" occupati; generalmente la misura del contributo a carico del datore di lavoro è uguale a quello del lavoratore con una media pari, in entrambi i casi, all'1,17%, mentre la misura media del TFR è pari, per i vecchi occupati, al 2,53%.

La contribuzione complessivamente raccolta dai fondi pensione negoziali nel 2001 ammonta a 1144 milioni di euro, di cui, per i fondi rivolti ai lavoratori dipendenti; nei fondi per lavoratori autonomi e liberi professionisti la raccolta è pari a 7 milioni di euro.

La quota derivante dallo smobilizzo del TFR rappresenta circa la metà del totale delle entrate mentre, relativamente ai contributi a carico del lavoratore e a quelli a carico del datore di lavoro, si nota una prevalenza dei primi rispetto ai secondi, di entità tendenzialmente crescente, per effetto delle contribuzioni volontarie.

#### **Fondi pensione negoziali. Flussi contributivi.**

*(importi in milioni di euro)*

	1998	1999	2000	2001
<b>Fondi pensione negoziali rivolti ai lavoratori dipendenti</b>	<b>159</b>	<b>359</b>	<b>628</b>	<b>1.137</b>
<i>a carico del lavoratore</i>	38	91	179	333
<i>a carico del datore di lavoro</i>	40	88	124	237
<i>TFR</i>	81	180	325	568
<b>Fondi pensione negoziali rivolti ai lavoratori autonomi</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
<b>Totale fondi negoziali</b>	<b>159</b>	<b>362</b>	<b>632</b>	<b>1.144</b>

N.B.: I totali possono non corrispondere alla somma dei dati parziali a causa degli arrotondamenti.

---

Dalla precedente tabella risulta evidente il trend crescente dei fondi pensione, che di anno in anno hanno segnato incrementi di oltre il 100%. Ma a nostro parere, se si ragiona in termini assoluti, questa crescita è ben poca cosa se si tiene presente che il TFR investito nei fondi pensione è solo il 3,5% del TFR globale.

Secondo noi, per poter far decollare il settore della previdenza complementare è quindi indispensabile utilizzare nel modo corretto le due leve che abbiamo analizzato nelle pagine precedenti: la leva fiscale (passaggio da un sistema ETT ad un sistema EET) e la leva del TFR (maggiore devoluzione del fondo alla previdenza complementare).

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.